

Ama & Proteggi

C a s a N u o v a

Assicurazione dell'abitazione civile

In allegato i seguenti documenti:

- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
 - o DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - o DIP aggiuntivo Danni
 - o Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
- **INFORMATIVA PRIVACY**



Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via del Fante, 21 - 37122 Verona - arcaassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 0458192111 - fax +39 0458192630
Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 02655770234 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 253375 - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.arcassicura.it

Assicurazione dell'abitazione civile

**ARCA ASSICURAZIONI**

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Ama&Proteggi - Casa Nuova

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre dai rischi derivanti dai danni materiali derivanti da incendio del fabbricato adibito ad abitazione civile, da eventi sociopolitici al fabbricato assicurato e dalla responsabilità civile della proprietà del fabbricato



Che cosa è assicurato?

- ✓ Incendio del fabbricato ed eventi sociopolitici: assicura contro i danni materiali e diretti all'abitazione a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio. È inoltre comprese l'estensione di garanzia automaticamente operante relative ai danni al fabbricato causati da eventi sociopolitici.
- ✓ Responsabilità civile della proprietà del fabbricato: offre una copertura dai danni causati accidentalmente ai terzi e derivanti dalla proprietà dell'abitazione assicurata.

La Compagnia presta la garanzia fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale/somma assicurata)



Che cosa NON è assicurato?

- X I danni cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi.
- X Non sono assicurabili i fabbricati che non abbiano strutture portanti verticali e le pareti esterne devono essere in materiali incombustibili e le strutture portanti del tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili
- X I fabbricati non adibiti a civile abitazione.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia della presente Sezione è prestata con l'applicazione di franchigia (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nella garanzia) quali, a titolo di esempio:

- ! Incendio del fabbricato ed eventi sociopolitici: i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ! Responsabilità civile della proprietà del fabbricato: ogni responsabilità professionale inerente all'attività esercitata nei locali assicurati



Dove vale la copertura?

La polizza vale per il fabbricato o porzione di fabbricato ubicato nel Territorio Italiano.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio deve essere effettuato alla sottoscrizione del contratto in un'unica soluzione anticipata. Il pagamento non prevede frazionamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, diversamente ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine.

In caso di presenza di mutuo la durata della polizza sarà pari a quella del mutuo erogato dalla banca distributrice.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente, in virtù della durata pluriennale del contratto, può disdire annualmente l'assicurazione decorsi i primi cinque anni con un preavviso di 60 giorni tramite l'invio di una raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante 21 - 37122 Verona e/o fax alla Compagnia al numero 045/8192803 e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione del contratto tramite comunicazione esplicita all'intermediario o alla Compagnia.

Assicurazione dell'abitazione civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: Ama&Proteggi - Casa Nuova
10 Febbraio 2026 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 196,2 milioni e il risultato economico a € 54.919.234,60. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2024 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

"Oggetto della garanzia Incendio del fabbricato ed eventi sociopolitici", Sezione 2, Art. 19, pg. 10 di 24

"Oggetto della garanzia "Responsabilità civile della proprietà del fabbricato", Sezione 3, Art. 25, pg. 13 di 24



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni

INCENDIO DEL FABBRICATO ED EVENTI SOCIOPOLITICI - sono esclusi i danni: cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi; esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; eventi atmosferici; terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine; scoppio causato da "gelo" o da "colpo d'ariete"; smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare; v**erificatisi in occasione di occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri; deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati; al contenuto del fabbricato assicurato; impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; veicoli soggetti a immatricolazione ed eventuale attrezzatura soggetta a contratto di leasing; fabbricati in corso di costruzione e in corso di manutenzione straordinaria. **Eventi sociopolitici** furto e tentato furto. **RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO** - sono esclusi i danni: da detenzione o impiego di sostanze radioattive; da inquinamento in genere; cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo; detenzione o da impiego di esplosivi; derivanti da violazione di contratti di lavoro; conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra; provocati da insalubrità dei locali; derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto; derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; cose di terzi derivanti da incendio, fumo, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato; derivanti da furto, perdita o danneggiamento di cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere; derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali; furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'assicurato; circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate; derivanti dall'esercizio della caccia; provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco; provocati da campi elettromagnetici.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto, inoltre, sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Franchigie - INCENDIO DEL FABBRICATO ED EVENTI SOCIOPOLITICI: Eventi sociopolitici € 200,00 (per sinistro)
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO: Oggetto della garanzia "Responsabilità civile della proprietà del fabbricato" € 200,00 (per danni a cose)

Scoperti - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO: Inquinamento accidentale: 10% minimo €

200,00 (per sinistro)



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Ama&Proteggi - Casa Nuova è rivolto alle persone fisiche e giuridiche proprietari di un'abitazione civile che intendano assicurarsi per l'incendio del fabbricato comprensivo di eventi sociopolitici e per la responsabilità civile della proprietà del fabbricato.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 22,00% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com . I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da 3 medici secondo le modalità meglio esplicitate nelle Condizioni di Assicurazione Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale. Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista.
--	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Ama & Proteggi

Casa Nuova

Assicurazione Incendio del fabbricato adibito ad abitazione civile

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Indice:



Glossario	p. 4
1 - Norme che regolano il contratto in generale	p. 7
2 - Incendio del fabbricato ed eventi sociopolitici	p. 10
3 - Responsabilità civile della proprietà del fabbricato	p. 13
4 - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	p. 17
Norme di legge richiamate in polizza	p. 20
Modulo di richiesta indennizzo	p. 24

**Documento redatto in conformità alle Linee guida del
Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti**

Vivi la casa in tutta sicurezza con la soluzione **“Ama&Proteggi - Casa Nuova”** di **Arca Assicurazioni**.

Tutela la tua abitazione dai rischi incendio, eventi sociopolitici e responsabilità civile della proprietà del fabbricato assicurato adibito ad abitazione civile.



Nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei tuoi confronti, abbiamo utilizzato dei box informativi che a titolo puramente esemplificativo, ti saranno utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie presenti nella polizza.

HAI BISOGNO DI AIUTO?

 **800-484343**

Per denunciare un sinistro

 **Invia una richiesta**

Attraverso la sezione “Contattaci” del sito www.arcassicura.it

Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa in un click!

Accedi o registrati per consultare:



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.

E per effettuare:



La **denuncia** di un sinistro.



... e molto altro ancora!

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-849089

Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18.00



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci"
del sito www.arcassicura.it

My
ARCA

**è la piattaforma dedicata a
tutti i nostri clienti.**

Inquadra il **QR Code** per accedere al sito:



Glossario

Nel testo delle Condizioni di ASSICURAZIONE si intende per:

ASSICURATO: la persona il cui interesse è protetto dal contratto di ASSICURAZIONE.

ASSICURAZIONE: il contratto di ASSICURAZIONE.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- **Costruzione in bioedilizia:**

ABITAZIONE in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- strutture realizzate con elementi portanti verticali e orizzontali incombustibili o in linea con quanto previsto dalla UNI 1995 1-2 ed elementi di collegamento non protetti dotati di una resistenza al fuoco pari ad almeno 20 minuti (Rif. Eurocodice 5). La capacità portante degli elementi primari e meccanica e degli elementi secondari è garantita per un tempo minimo di 30 minuti (R/REI30) per costruzioni a un solo piano fuori terra, senza piani interrati. Per tutte le altre tipologie (altezza < 32 m) per gli elementi costruttivi di cui sopra è garantita una resistenza pari a R/REI 60 (nel rispetto del D.M. 16 maggio 1987 n. 246). Tutti gli elementi non portanti (disimpegni e vani scala) sono in possesso di una certificazione di reazione al fuoco secondo quanto previsto dalla EN 13501-1 (D.M. 15 marzo 2005) e impiegati secondo le norme di buona tecnica. Le connessioni tra elementi verticali e orizzontali garantiscono l'interruzione di cavedi e intercapedini. Gli elementi costruttivi contenenti elementi combustibili sono protetti con isolanti classificati in A1 come previsto dal D.M. 15 marzo 2005;
- le coperture in materiale con isolante più esterno (A1 D.M. 15 marzo 2005), legno lamellare o massello;
- gli impianti elettrici sono conformi a quanto previsto dal D.M. 37/2008 (ex 46/90). Per strutture realizzate in solo legno in completa assenza di elementi incombustibili si fa riferimento a quanto previsto dalla CEI 64-8;
- in presenza di impianti termici superiori ai 35 kW gli stessi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 12 aprile 1996 e a quanto previsto al punto 74 del D.P.R. 151/2011 per impianti superiori ai 116 kW;
- gli impianti fotovoltaici devono essere conformi a quanto previsto dalla Circolare del ministero dell'Interno n. 5158 del 26/3/2010.

- **Costruzione in cemento armato:**

FABBRICATO in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e manto del TETTO in MATERIALI INCOMBUSTIBILI;
- strutture portanti del TETTO, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

È tollerato che:

- vi sia la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del TETTO in misura rispettivamente non superiore al 15% del loro totale;
- vi sia la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili;
- le DIPENDENZE siano costruite anche in materiali combustibili, purché la loro area coperta non superi il 15% dell'area coperta dell'intera ABITAZIONE assicurata.

- **Costruzione in muratura:**

FABBRICATO in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del TETTO in MATERIALI INCOMBUSTIBILI;
- strutture portanti del TETTO, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

È tollerato che vi sia:

- la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del TETTO in misura rispettivamente non superiore al 25% del loro totale;
- il manto esterno di copertura del TETTO totalmente in tegole bituminose o materiali catramati;
- la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili;
- le DIPENDENZE siano costruite anche in materiali combustibili, purché la loro area coperta non superi il 15% dell'area coperta dell'intera ABITAZIONE assicurata.

COLPO D'ARIETE: onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola.

COMPAGNIA: l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di ASSICURAZIONE e paga il PREMIO.

COSE: gli oggetti materiali e gli animali.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile adibita ad appartamento o casa unifamiliare con eventuale ufficio o studio professionale purché intercomunicanti. Sono compresi tutte le opere murarie e di finitura, fissi, infissi, opere di fondazione o interrato, rivestimenti murali fissi, moquette, tinteggiatura, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne audiotelvisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione, ivi compresi gli impianti fotovoltaici installati sul FABBRICATO stesso. Costituiscono FABBRICATO le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze (cantine, soffitte, box esistenti nel FABBRICATO o negli spazi a esso adiacenti, anche non comunicanti con i locali dell'abitazione assicurata), le pertinenze separate (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza anche se tenuti a orto o a giardino o a frutteto, compresi alberi d'alto fusto). Sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune qualora venga assicurata un'abitazione in condominio.

FENOMENO ELETTRICO: sono manifestazioni di FENOMENO ELETTRICO:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FRANCHIGIA: la parte di danno indennizzabile che, per ogni SINISTRO riconosciuto, rimane a carico dell'ASSICURATO.

INCENDIO: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO: la prestazione in denaro dovuta dalla COMPAGNIA in caso di SINISTRO.

MANUTENZIONE ORDINARIA: interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI COMPLETAMENTO:

- a) MANUTENZIONE STRAORDINARIA: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle unità immobiliari, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti, sempre che non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- b) LAVORI DI COMPLETAMENTO: si intendono i lavori di posa e costruzione di pavimenti, rivestimenti, pareti interne non portanti, impianti elettrici e idrosanitari, bagni e simili, montaggio di fissi ed infissi eseguiti nella abitazione assicurata, facente parte di un edificio strutturalmente ultimato, per completarne la costruzione e renderne possibile l'uso come civile abitazione; **non si intendono** LAVORI DI COMPLETAMENTO i lavori di costruzione di fabbricati (cantieri).

I suddetti lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei relativi documenti tecnici progettuali e delle normative locali o nazionali vigenti in materia.

MATERIALI INCOMBUSTIBILI: si considera tale la sostanza e/o il prodotto che alla temperatura di 750°C non dà luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

POLIZZA: il documento che prova l'ASSICURAZIONE ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile.

PREMIO: la prestazione in denaro dovuta dal CONTRAENTE alla COMPAGNIA.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.): forma di ASSICURAZIONE che prevede, in caso di SINISTRO, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile. Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'ASSICURATO fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di ASSICURAZIONE; il resto spetterà alla COMPAGNIA.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a ESPLOSIONE.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'ASSICURAZIONE.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE: la somma indicata in POLIZZA che rappresenta il limite massimo di INDENNIZZO in caso di SINISTRO.

TETTO: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il FABBRICATO dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).

VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO: metodo di determinazione del valore delle COSE assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, sia esso persona fisica o giuridica, nella sua veste di proprietario del FABBRICATO adibito ad abitazione civile, in relazione alle garanzie indicate in POLIZZA.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate **sono solo** quelle previste dal contratto e **valgono esclusivamente** per l'ubicazione indicata nel contratto.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE**Art. 3 - Decorrenza del contratto**

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo diversamente convenuto, se il pagamento del PREMIO è andato a buon fine l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.

Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il CONTRAENTE ha il diritto di recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua definizione tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC alla COMPAGNIA.

Art. 4 - Durata del contratto¹

La durata del presente contratto viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione dello stesso e viene indicata sulla POLIZZA. Il prodotto prevede una durata minima di 2 (due) anni e una durata massima di 31 (trentuno) anni. In caso di presenza di mutuo la durata della POLIZZA sarà pari a quella del mutuo erogato dalla banca distributrice.

Art. 5 - Recesso dal contratto

Il CONTRAENTE può recedere dal contratto:

- a) **entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del contratto**, con dichiarazione di recesso in forma scritta spedita alla COMPAGNIA presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o fax e/o PEC contenente gli elementi idonei a identificare il contratto a cui si riferisce. Nell'eventualità che tale diritto di recesso sia tempestivamente esercitato, la COMPAGNIA, entro il termine a suo favore di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della dichiarazione, è tenuta a restituire al CONTRAENTE il PREMIO pagato, al netto delle imposte già versate. La restituzione avverrà mediante bonifico a rischio dell'avente diritto sul conto corrente bancario indicato dal CONTRAENTE;
- b) **se lo stesso supera i 5 (cinque) anni**, il CONTRAENTE, trascorso il quinquennio, **ha altresì facoltà di recedere** dal contratto annualmente, **con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla annualità**, con dichiarazione di recesso in forma scritta spedita alla COMPAGNIA presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o fax e/o PEC contenente gli elementi idonei a identificare il contratto a cui si riferisce. Nell'eventualità che il diritto di recesso di cui sopra sia tempestivamente esercitato, la COMPAGNIA, entro il termine a suo favore di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della dichiarazione, è tenuta a restituire al CONTRAENTE le annualità di PREMIO pagate

¹ La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in polizza?

Sì, in quanto il contratto prevede il pagamento anticipato per l'intera durata della polizza. Alla scadenza la copertura non si rinnova e pertanto non è necessario l'invio di una disdetta.

e non godute. La restituzione avverrà mediante bonifico a rischio dell'avente diritto sul conto corrente bancario indicato dal CONTRAENTE.

Art. 6 - Estinzione totale del finanziamento

In caso di estinzione anticipata del mutuo, anche a seguito di portabilità dello stesso, il CONTRAENTE può, in alternativa:

- richiedere di modificare l'intestatario del vincolo della POLIZZA, mantenendo quindi in essere la copertura assicurativa;
- richiedere l'estinzione del contratto assicurativo, con la conseguente cessazione dell'ASSICURAZIONE. In tale caso la COMPAGNIA provvederà a liquidare all'ASSICURATO un importo corrispondente alla parte di PREMIO pagato relativo al periodo residuo al netto delle imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge.

In caso di rinegoziazione del mutuo, la COMPAGNIA a richiesta del cliente modificherà la POLIZZA abbinata secondo le caratteristiche del nuovo contratto di mutuo.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 7 - Pagamento del premio ²

Il pagamento del PREMIO può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario.

Il versamento del PREMIO può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, se il CONTRAENTE, al momento della stipula del contratto, autorizza la banca in conformità alla normativa vigente in materia di addebiti diretti e con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 11/2010, ad addebitare il conto corrente indicato per il PREMIO alla firma di questo contratto. L'eventuale estinzione del conto corrente deve essere comunicata alla COMPAGNIA.

Art. 8 - Frazionamento del premio

Il PREMIO unico anticipato con durata pluriennale è interamente dovuto dal CONTRAENTE. **Il PREMIO non può essere frazionato.**

Art. 9 - Scontistica per pluriennialità

Per effetto della durata pluriennale di POLIZZA, il PREMIO prevede una riduzione tariffaria percentuale del 5%.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del CONTRAENTE, relative a circostanze tali che la COMPAGNIA non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il CONTRAENTE ha agito con dolo o colpa grave (articolo 1892 del Codice Civile). Qualora il CONTRAENTE abbia agito senza dolo o colpa grave, la COMPAGNIA potrà recedere dal contratto e, in caso di SINISTRO, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il PREMIO convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle COSE (articolo 1893 del Codice Civile).

Art. 12 - Aggravamento del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve **dare comunicazione scritta** alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del rischio.

² Cos'è il premio?

Il premio, in un'assicurazione, è "la somma" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla COMPAGNIA **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Il diritto all'INDENNIZZO non viene pregiudicato in caso di aggravamento di rischio non comunicato in **buona fede** dall'ASSICURATO.

Art. 13 - Diminuzione del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla COMPAGNIA le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la COMPAGNIA è tenuta a ridurre il PREMIO alla suddetta comunicazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

ALTRE NORME

Art. 14 - Modifiche al contratto

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 15 - Altre assicurazioni

In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 16 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente ASSICURAZIONE è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal CONTRAENTE, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo ASSICURATO.

Art. 17 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

COSA È ASSICURATO**Art. 19 - Oggetto della garanzia Incendio del fabbricato ed eventi sociopolitici**

La COMPAGNIA risarcisce i danni materiali e diretti al FABBRICATO assicurato, nell'ubicazione indicata in POLIZZA causati da:

- a) INCENDIO;
- b) fulmine **escluso FENOMENO ELETTRICO**;
- c) ESPLOSIONE e SCOPPIO non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o COSE trasportate, bang sonico, caduta satelliti;
- d) Eventi sociopolitici, quali scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi **con esclusione del furto e del tentato furto**, terrorismo e sabotaggio. La COMPAGNIA risarcisce i danni cagionati da scioperanti o persone che prendano parte attiva a tumulti e sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, danneggiamenti dolosi.

Inoltre, la COMPAGNIA rimborsa le spese sostenute e documentate:

- e) per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del SINISTRO nel **limite del 15% dell'INDENNIZZO liquidabile** a termini di POLIZZA e nel limite della SOMMA ASSICURATA.

COSA NON È ASSICURATO**Art. 20 - Rischi esclusi**

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) cagionati con dolo del CONTRAENTE, dell'ASSICURATO o di loro familiari conviventi;
- 2) verificatisi in occasione di ESPLOSIONE o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) causato da eventi atmosferici;
- 4) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine;
- 5) da SCOPPIO causato da "gelo" o da "COLPO D'ARIETE";
- 6) di smarrimento, furto o rapina delle COSE assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- 7) causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare;
- 8) verificatisi in occasione di occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri;
- 9) da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati;
- 10) al contenuto del FABBRICATO assicurato;
- 11) all'impianto nel quale si sia verificato uno SCOPPIO se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 12) a veicoli soggetti a immatricolazione ed eventuale attrezzatura soggetta a contratto di leasing;
- 13) a fabbricati in corso di costruzione e in corso di MANUTENZIONE STRAORDINARIA salvo quanto indicato all'Art. 22 - "Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive".

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 21 - Franchigia

La garanzia “Eventi sociopolitici” prevede una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento) per SINISTRO.

Art. 22 - Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive

Per la validità delle garanzie il FABBRICATO indicato in POLIZZA deve esser ubicato in un complesso adibito prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani a civile ABITAZIONE, uffici, studi professionali nonché loro DIPENDENZE.

Il FABBRICATO deve avere le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE indicate nel glossario alla voce medesima; la garanzia è estesa durante l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della abitazione assicurata per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi e nessuna comunicazione di inizio o fine lavori deve essere inviata alla COMPAGNIA. Per la durata dei lavori si farà riferimento alla documentazione tecnica e alla documentazione obbligatoria ai fini di legge.

Art. 23 - Valore delle cose assicurate

L'ASSICURAZIONE è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

Art. 24 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella A - Incendio del fabbricato ed eventi sociopolitici

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigia/ Scoperto/Minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Incendio del fabbricato ed eventi sociopolitici	Eventi sociopolitici (Art. 19, lettera d)	Franchigia € 200	Somma assicurata
	Demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica (Art. 19, lettera e)	-	Fino al 15% dell'indennizzo

COSA È ASSICURATO

Art. 25 - Oggetto della garanzia “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato”

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, nei limiti del MASSIMALE indicato in POLIZZA, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti **cagionati involontariamente a terzi per:**

- morte;
- lesioni personali;
- danneggiamenti a COSE;

in conseguenza di un fatto verificatosi nella sua qualità di PROPRIETARIO del FABBRICATO indicato in POLIZZA comprensivi dei locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti col FABBRICATO assicurato, per i danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico.

Resta esclusa ogni responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata.

Inoltre, la garanzia comprende anche i danni a terzi conseguenti a:

- a) spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture facenti parte dei fabbricati indicati in POLIZZA, **con esclusione dei danni da gelo, umidità e stillicidio**. A parziale deroga dell'Art. 27 - Persone non considerate “terzi”, sono compresi in garanzia i danni cagionati ai beni degli ascendenti e dei discendenti, purché non conviventi;
- b) committenza a terzi per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, anche se eseguiti in economia, relativi al FABBRICATO indicato in POLIZZA, nonché per i LAVORI DI COMPLETAMENTO della abitazione assicurata, per una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi;
- c) committenza a terzi dei lavori e servizi inerenti la custodia, il giardinaggio anche con macchine a motore, la pulizia e la vigilanza del FABBRICATO dell'ASSICURATO, compresa la committenza di lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- d) proprietà di spazi adiacenti al FABBRICATO anche se tenuti a orto, giardino, frutteto, compresi alberi d'alto fusto e strade private, nonché attrezzature sportive e per giochi;
- e) inquinamento accidentale cioè contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati indicati in POLIZZA; tale estensione è prestata **fino alla concorrenza del 10% del MASSIMALE assicurato e con uno SCOPERTO del 10% con il minimo di € 200,00 (duecento) per ogni SINISTRO**;
- f) **danni indiretti** cioè conseguenti a sospensioni o interruzioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché delle attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi, **fino alla concorrenza del 10% del MASSIMALE assicurato con il minimo di € 200,00 (duecento) per ogni SINISTRO**;
- g) **danni indiretti relativi alle quote di proprietà delle parti comuni** in caso di abitazione in condominio o comproprietà. **Escluso ogni obbligo** di tipo solidale con condomini o comproprietari e per l'eventuale eccedenza o scopertura di contratti assicurativi condominiali o di comproprietari stipulati nell'interesse di tutti;
- h) **INCENDIO, fumo, ESPLOSIONE e SCOPPIO del FABBRICATO indicato in POLIZZA**: in questi casi la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle COSE di terzi (ricorso terzi da incendio). A parziale deroga dell'Art. 27 - Persone non considerate “terzi”, sono compresi in garanzia i danni cagionati ai beni degli ascendenti e dei discendenti, purché non conviventi.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 26 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia i danni causati a:

- documenti, gli archivi, i disegni, i registri, merci destinate a uso professionale;
- perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 27 - Persone non considerate “terzi”

Non sono considerati “terzi” ai fini dell’ASSICURAZIONE:

- il CONTRAENTE;
- l’ASSICURATO, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- i componenti del nucleo familiare dell’ASSICURATO;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’ASSICURATO, il coniuge e/o il NUCLEO FAMILIARE, subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 28 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 2) da inquinamento in genere, salvo quanto previsto all’Art. 25 - Oggetto della garanzia “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato”, lettera e);
- 3) a COSE altrui che l’ASSICURATO detenga a qualunque titolo;
- 4) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- 5) derivanti da violazione di contratti di lavoro;
- 6) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;
- 7) provocati da insalubrità dei locali;
- 8) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
- 9) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- 10) a COSE di terzi derivanti da INCENDIO, fumo, ESPLOSIONE o SCOPPIO di COSE dell’ASSICURATO salvo quanto previsto all’Art. 25 - Oggetto della garanzia “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato”, lettera h);
- 11) derivanti da FURTO, perdita o danneggiamento di COSE che l’ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 12) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- 13) derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali;
- 14) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell’ASSICURATO;
- 15) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- 16) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’ASSICURATO e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio delle attività assicurate;
- 17) derivanti dall’esercizio della caccia;
- 18) provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco;
- 19) provocati da campi elettromagnetici.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 29 - Franchigia

Per ogni SINISTRO indennizzabile, la COMPAGNIA applicherà una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento) per danni a COSE salvo quanto previsto all'Art. 25 - Oggetto della garanzia "Responsabilità civile della proprietà del fabbricato", punti e) e f).

In caso di SINISTRO per danni a persona non verrà applicata alcuna FRANCHIGIA.

Art. 30 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella B - Responsabilità civile della proprietà del fabbricato

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigia/Valore in lite	Massimo indennizzo
Responsabilità civile della proprietà del fabbricato	Rc della proprietà del fabbricato (Art. 25)	Franchigia € 200,00	Massimale
	Inquinamento accidentale (Art. 25, lettera e)	Scoperto 10% minimo € 200,00	10% del massimale
	Danni indiretti (Art. 25, lettera f)	Minimo € 200,00	10% del massimale
	Danni alla persona (Art. 25)	-	Massimale

Art. 31 - Denuncia del sinistro alla Compagnia

L'ASSICURATO/CONTRAENTE, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile dare immediatamente avviso del SINISTRO alla COMPAGNIA tramite il numero verde 800.484343. Entro 3 (tre) giorni da quello in cui si è verificato il SINISTRO o ne è venuto a conoscenza, l'ASSICURATO/CONTRAENTE invia denuncia scritta utilizzando il modulo presente all'interno delle condizioni di ASSICURAZIONE, tramite email all'indirizzo sinistri@arcavita.it.

La denuncia di SINISTRO deve essere compilata in ogni sua parte e deve contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il SINISTRO, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il SINISTRO stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della COMPAGNIA in proporzione al valore assicurato rispetto a quello che le COSE avevano al momento del SINISTRO, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la SOMMA ASSICURATA e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la COMPAGNIA provi che le spese sono state sostenute inconsideratamente.

Art. 32 - Denuncia del sinistro all'autorità giudiziaria

L'ASSICURATO/CONTRAENTE è tenuto a presentare, nei casi previsti dalla legge, ovvero in caso di dolo, nei 2 (due) giorni successivi al SINISTRO, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia locale, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il SINISTRO, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del SINISTRO e l'entità approssimativa del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa e più precisamente, se possibile, il numero di POLIZZA.

Copia delle dichiarazioni devono essere trasmesse alla COMPAGNIA.

Art. 33 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L'ASSICURATO/CONTRAENTE ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'ASSICURATO/CONTRAENTE ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del SINISTRO fino a liquidazione avvenuta o comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. **La COMPAGNIA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.**

L'ASSICURATO, inoltre, deve dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle COSE preesistenti al momento del SINISTRO oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della COMPAGNIA e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la COMPAGNIA e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 34 - Inadempimento degli obblighi

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile, determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all'INDENNIZZO in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla COMPAGNIA, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Art. 35 - Limite di indennizzo

La COMPAGNIA è tenuta al pagamento dell'INDENNIZZO nei limiti della SOMMA ASSICURATA pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente nel contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 36 - Pagamento dell'indennizzo

La COMPAGNIA provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento qualora prevista dalla gestione del SINISTRO stesso.

Art. 37 - Esagerazione dolosa del danno

L'ASSICURATO/CONTRAENTE che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte COSE che non esistevano al momento del SINISTRO, occulta, sottrae o manomette COSE salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del SINISTRO o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'INDENNIZZO.

Art. 38 - Mediazione

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto, per le controversie in materia di contratti assicurativi, che l'esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso in cui il CONTRAENTE o l'ASSICURATO intendano esperire il procedimento di mediazione, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

NORME SPECIFICHE PER LE GARANZIE "INCENDIO"

Art. 39 - Verifica dello stato delle cose assicurate

La verifica dello stato delle COSE assicurate avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO. Analogamente, in caso di SINISTRO, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO stesso.

Art. 40 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno

L'ammontare del danno al FABBRICATO è determinato concordemente tra le parti, in tutti i casi la procedura per la valutazione del danno dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri:

- 1) la garanzia è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO;
- 2) ai fini del presente articolo, il termine VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del FABBRICATO assicurato, **escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione o, in caso di danni limitati ad alcune parti del FABBRICATO stesso, viene liquidata la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.**
- 3) in caso di SINISTRO, per la determinazione dell'ammontare dell'INDENNIZZO, il danno verrà liquidato sino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA senza applicazione della Regola proporzionale ex articolo 1907 del Codice Civile;
- 4) resta convenuto che in nessun caso la COMPAGNIA riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto;
- 5) la ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per la COMPAGNIA.

Art. 41 - Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente da COMPAGNIA e dal CONTRAENTE.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle 2 (due) parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'ASSICURATO.

I periti devono:

- 1) accertare per quanto possibile circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'ASSICURATO o il CONTRAENTE abbia adempiuto agli "Obblighi dell'assicurato" presenti nella sezione Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle COSE assicurate, determinandone il valore al momento del SINISTRO;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione ed eccezione riguardo l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della COMPAGNIA e del CONTRAENTE in parti uguali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 42 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e dalla COMPAGNIA. Spetta in particolare al CONTRAENTE compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, **restando esclusa** ogni loro facoltà di impugnativa.

L'INDENNIZZO liquidato a termine di POLIZZA non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 43 - Rinuncia all'azione di surroga

La COMPAGNIA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga di cui articolo 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere a norma di legge;
- gli ospiti dell'ASSICURATO;
- gli inquilini con regolare contratto di locazione.

NORME SPECIFICHE PER LE GARANZIE "RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO"

Art. 44 - Gestione delle vertenze e spese legali

La COMPAGNIA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'ASSICURATO, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'ASSICURATO e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'ASSICURATO stesso. Sono a carico della COMPAGNIA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'ASSICURATO, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in POLIZZA. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra COMPAGNIA e ASSICURATO in proporzione del rispettivo interesse. **La COMPAGNIA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'ASSICURATO per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

Norme di legge richiamate in polizza

Codice Civile

Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1888 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle COSE, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è

ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di SINISTRO e alla richiesta di INDENNIZZO.

Modalità di contatto:



- telefono:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.

- indirizzo PEC: arcaassicurazioni@pec.unipol.it
- indirizzo email: sinistri@arcavita.it
- fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": **045.8192397**

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome;
- numero del contratto;
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare.

Modulo richiesta di Indennizzo

Polizza Ama&Proteggi - Casa Nuova

Da inviare

- Via e-mail a: sinistri@arcavita.it
- oppure via PEC a: arcaassicurazioni@pec.unipol.it
- oppure tramite raccomandata all'indirizzo indicato nel modulo
- oppure tramite fax al n° 045.8192397

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 - Verona
Fax 045 8192397

N° Sinistro (riservato alla Compagnia)

N° CONTRATTO

DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Cognome e nome / Ragione sociale:

Luogo e data di nascita

CF/PI

Residente in Via civ.

Cap.....Comune..... Provincia.....

Sig.:

Tel./Cell.

Email:

Reperibilità:

giorni

dalle ore

alle ore

DESCRIZIONE DELL'EVENTO

(indicare causa, descrizione dell'evento e dei danni subiti)

Data e ora

Località di accadimento del sinistro:

Autorità intervenute:

Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia):

DATI BANCARI

Coordinate bancarie IBAN:

Banca:

Intestatario:

DATA e FIRMA

Data

Firma del denunciante 

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (a esempio relativi alla salute).

Preso atto dell'informativa ai sensi degli artt. 13 - 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data:

Firma: 

Ama&Proteggi - Casa Nuova

Assicurazione dell'abitazione civile

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributtrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofornice; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.